IUSS
Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2022
*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: Regolamento per la chiamata di Professori ordinari e associati in servizio presso altre Università ex art. 7, comma 5 bis, Legge. n. 240/2010

Pubblicato all'Albo della Scuola

Area: Risorse umane, Affari generali e Servizi

IL RETTORE

VISTO	la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 7, comma 5;
VISTO	il Decreto Ministeriale 29 aprile 2022, n. 367 "Modalità attuative in materia di mobilità per chiamata nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca";
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale n. 46/2022 di emanazione del nuovo Statuto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30.3.2022 e in vigore dal 14.04.2022;
RICHIAMATA	la deliberazione del Senato accademico del 26 luglio 2022 di approvazione del Regolamento per la chiamata di Professori ordinari e associati in servizio presso altre Università ex art. 7, comma 5 bis, Legge. n.240/2010;
RITENUTO OPPORTUNO	provvedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

è emanato il Regolamento per la chiamata di Professori ordinari e associati in servizio presso altre Università ex art. 7, comma 5 bis, Legge. n.240/2010, come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Riccardo
Pietrabissa
21.12.2022
14:54:50
GMT+01:00

Palazzo del Broletto
Piazza della Vittoria n. 15
27100 Pavia - Italia
Tel. 39 0382 375811 Fax +39 0382 375899

info@iusspavia.it
www.iusspavia.it
C.F. 96049740184
P. IVA 02202080186

IUSS
Scuola Universitaria Superiore Pavia

IUSS
Scuola Universitaria Superiore Pavia

REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' PER CHIAMATA DI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI IN SERVIZIO PRESSO ALTRE UNIVERSITÀ EX ART. 7, COMMA 5 BIS, LEGGE. N.240/2010

Palazzo del Broletto
Piazza della Vittoria n. 15
27100 Pavia - Italia
Tel. 39 0382 375811 Fax +39 0382 375899

info@iusspavia.it
www.iusspavia.it
C.F. 96049740184
P. IVA 02202080186

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura di mobilità per chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 7, comma 5 bis, 5-ter e 5-quater della L. n. 240/2010, del DM 367 del 29.04.2022 e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice Etico e di comportamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS (di seguito Scuola).

Articolo 2 –Programmazione del fabbisogno di professori di prima e seconda fascia

1. Nell'ambito della programmazione triennale e delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, la Scuola può attivare la procedura di mobilità per chiamata di professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 7 comma 5 bis, 5-ter e 5-quater della L. n. 240/2010e del DM 367 del 29.04.2022, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione.

Articolo 3 – Procedura

1. La procedura si compone dei seguenti atti: 1. Attivazione da parte di un Consiglio di Classe o direttamente dal Senato Accademico; 2. Delibera da parte del Senato accademico; 3. Pubblicazione dell'avviso di selezione; 4. Candidature; 5. Nomina della commissione di valutazione; 6. Lavori della commissione; 7. Proposta di chiamata; 8. Chiamata; 9. Presa di servizio.

Articolo 4 – Attivazione della procedura (Consiglio di Classe o Senato Accademico)

1. La procedura viene attivata mediante una proposta formulata da un Consiglio di Classe o direttamente dal Senato Accademico, in attuazione della programmazione triennale e nei limiti delle risorse disponibili.

2. La proposta deve contenere e basarsi su un progetto della Scuola per il quale siano individuate le specifiche esigenze didattiche e/o di ricerca e/o di terza missione.

3. La proposta deve inoltre indicare:

a) il numero dei posti richiesti;

b) la fascia per la quale viene richiesto ciascun posto;

c) la Classe presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;

d) il settore concorsuale, o i settori concorsuali nel caso di esigenze per progetti multidisciplinari, per il quale viene richiesto ciascun posto;

e) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

f) gli elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari;

g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere.

4. Il Consiglio di Classe delibera in composizione ristretta ai soli professori di prima fascia per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia.

Articolo 5 – Delibera e pubblicazione dell'avviso (Senato Accademico e Rettore)

1. A seguito di delibera favorevole del Senato Accademico sulla proposta di cui all'Art. 4, la procedura viene attivata mediante emanazione da parte del Rettore di un avviso pubblicato sul sito web della Scuola che dovrà rimanere esposto almeno quindici (15) giorni.

2. Nell'avviso, volto a raccogliere le manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente, saranno indicati:

a) il progetto per il quale sono individuate le specifiche esigenze didattiche e/o di ricerca e/o di terza missione;

b) il numero dei posti disponibili;

c) la fascia richiesta;

d) la Classe presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;

e) il settore concorsuale, o i settori concorsuali nel caso di esigenze per progetti multidisciplinari, per il quale viene richiesto ciascun posto;

f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;

h) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;

i) il termine e le modalità di presentazione delle candidature e delle relative proposte progettuali ai fini della manifestazione di interesse per la copertura della posizione;

j) i criteri di valutazione dei progetti ammessi alla valutazione;

k) le modalità di composizione e costituzione della commissione di selezione;

l) la precisazione che la presentazione della candidatura non da diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'università;

m) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.

Articolo 6 – Candidati

1. Alle selezioni possono partecipare:

a) professori già in servizio da almeno cinque anni presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la selezione. Per le chiamate di professori ordinari i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della L.240/2010;

b) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale;

c) dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura;

d) soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

Ai fini della determinazione del periodo minimo richiesto di cinque anni di servizio, si computa l'anzianità di servizio maturata dai candidati a decorrere dalla data di assunzione/nomina nella qualifica da essi ricoperta presso gli enti di appartenenza, con la sola esclusione dei periodi di aspettativa/congedo o di fruizione di altri istituti giuridici per i quali la vigente normativa nazionale preveda una temporanea interruzione della anzianità di servizio.

2. Non possono partecipare alle selezioni coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso o di unione civile, con un professore appartenente al Consiglio di Classe che richiede l'attivazione del posto, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Senato Accademico.

3. Eventuali esclusioni dalla partecipazione per difetto dei requisiti, o per aver presentato la candidatura non attenendosi alle prescrizioni previste a pena di esclusione dell'avviso, sono disposte con provvedimento motivato del Rettore.

4. I soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti presentano la propria candidatura indirizzandola al Rettore della Scuola secondo le modalità ed entro il termine di scadenza previsti dall'avviso, corredandola del proprio curriculum scientifico-professionale, completo dell'elenco delle pubblicazioni e dei titoli posseduti nonché della proposta progettuale di cui all'Art.4, che intendano far valere.

Articolo 7 – Commissione di selezione

1. Successivamente al termine di presentazione delle candidature come indicato nell'avviso di selezione di cui all'Art. 5, l'Organo accademico che ha attivato la procedura secondo l'Art. 4, procede alla nomina della Commissione di selezione. Alla nomina della Commissione da parte del Consiglio di Classe partecipano i soli professori di prima fascia, nel caso di procedura per la chiamata di professori di prima fascia, e i professori di prima e di seconda fascia nel caso di procedura per la chiamata di professori di seconda fascia.

2. La Commissione è composta da tre componenti individuati tra professori ordinari di Atenei italiani appartenenti ai settori concorsuali oggetto della selezione, ovvero tra docenti di atenei stranieri di elevata qualificazione scientifica inquadrati in un ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza ministeriali e tra studiosi di elevata qualificazione scientifica operanti presso istituti di ricerca italiani o stranieri con inquadramento nel profilo professionale di dirigente di ricerca o equiparabile, attivi alla data di nomina della Commissione nell'ambito scientifico corrispondente ad uno dei settori indicati nell'avviso di selezione.

3. Nella formazione della composizione della Commissione ci si attiene di norma a quanto previsto in materia di rappresentanza di genere dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251.

4. Non possono far parte della Commissione:

a) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 bis D. Lgs. 165/2001);

b) coloro che versino in una delle altre situazioni di incompatibilità previste dalla normativa per tempo vigente;

c) i professori che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;

d) i professori degli Atenei italiani che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

e) i professori che non siano in possesso dei parametri di qualificazione scientifica, riferiti agli specifici indicatori e valori-soglia del settore concorsuale oggetto della procedura, previsti per l'inserimento nelle liste degli eleggibili a far parte delle commissioni della più recente tornata di abilitazione scientifica nazionale per cui siano stati ufficializzati tali parametri quantitativi;

f) i professori che abbiano fatto parte nel corso dell'anno solare già di due commissioni per procedure per il reclutamento di professori nella Scuola.

5. Dei tre componenti della Commissione, uno è indicato dall'organo accademico che ha attivato la procedura, ciascuno degli altri due commissari è sorteggiato dallo stesso Organo in una rosa di almeno due nomi individuati secondo quanto indicato nei precedenti punti 2 e 3 ed esterni dai ruoli della scuola.

6. Il decreto di nomina è pubblicato all'Albo della Scuola.

Articolo 8 –Modalità di svolgimento della selezione

1. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un componente con funzioni di segretario.

2. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

3. La Commissione nella seduta preliminare, fissa i criteri di valutazione delle candidature.

4. La Commissione effettua la valutazione delle candidature ammesse esaminando la documentazione e le proposte progettuali presentate dagli aspiranti e valutandone motivatamente la corrispondenza alle esigenze didattiche e/o di ricerca e/o di terza missione esplicitate nell'avviso alla luce dei seguenti criteri, che potranno essere ulteriormente dettagliati dalla Commissione avuto anche riguardo alle caratteristiche degli ambiti disciplinari interessati e delle specifiche esigenze previste:

a) congruenza della proposta progettuale del candidato con un settore concorsuale ed eventualmente con un settore scientifico disciplinare indicati nell'avviso, nonché con i contenuti delle esigenze didattiche e/o di ricerca e/o di terza missione previsti, ivi comprese le eventuali conoscenze linguistiche richieste;

b) livello di qualificazione scientifica e di competenza già maturate dal candidato negli ambiti disciplinari indicati nell'avviso, documentata dal curriculum, dalla produzione scientifica e dai titoli presentati, e relativa congruenza e adeguatezza rispetto alla proposta progettuale presentata;

c) chiarezza, completezza e concretezza della proposta progettuale presentata, anche in termini di impatto sulle esigenze della Classe e della Scuola esplicitate nell'avviso sul piano della

didattica e/o della ricerca e/o della terza missione ed eventuale grado di sua possibile integrazione interdisciplinare con altri ambiti scientifici rappresentati presso la Scuola.

5. La Commissione può motivatamente ritenere che, in base ai criteri di cui al precedente comma 2, nessuna delle proposte progettuali delle candidature ammesse a valutazione sia adeguatamente corrispondente alle esigenze didattiche e/o di ricerca e/o di terza missione esplicitate nell'avviso, dichiarando in tal caso l'esito negativo della procedura selettiva.

6. La Commissione deve concludere i propri lavori entro due mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore nomina una nuova Commissione in sostituzione della precedente, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

7. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni da cui risulteranno i criteri di valutazione adottati, le valutazioni motivate sulle candidature ammesse, la dichiarazione dell'esito positivo o meno della procedura selettiva e, in caso di esito positivo, l'individuazione di non più di tre candidati selezionati come più meritevoli per la successiva fase di chiamata.

8. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma negli atti della Commissione, con provvedimento motivato, rinvia gli stessi alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.

9. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del Rettore.

Articolo 9 – Proposta di chiamata (Consiglio di Classe o Senato Accademico)

1. Sulla base dei verbali della Commissione l'Organo che ha attivato la procedura può formulare la proposta di chiamata di uno dei candidati più meritevoli individuati dalla Commissione o deliberare di non procedere alla chiamata stessa. L'Organo, prima di formulare la proposta di chiamata, può convocare il o i candidati stessi per un colloquio pubblico.

2. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Classe a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Articolo 10 – Chiamata (Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico si esprime deliberando la proposta di chiamata del candidato indicato nella proposta di cui all'Art.9 o deliberando di non procedere alla chiamata stessa.

Articolo 11 – Presa di servizio (Rettore)

1. La procedura si conclude con l'emanazione, da parte del Rettore, del decreto di presa di servizio del candidato selezionato e di cui il Senato Accademico ha deliberato la chiamata.

Articolo 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.

Palazzo del Broletto
Piazza della Vittoria n. 15
27100 Pavia - Italia
Tel. 39 0382 375811 Fax +39 0382 375899

info@iusspavia.it
www.iusspavia.it
C.F. 96049740184
P. IVA 02202080186